



COMUNE DI LAVAGNA Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 11/03/2014

N. 23

OGGETTO: DEFINIZIONE DEI CRITERI DI ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI SPECIALI COME PREVISTO DALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (AI SENSI DEL D.LGS N. 152/2006 E SS. MM. ED II.)

L'anno Duemilaquattordici, addì undici del mese di Marzo, alle ore 12:00 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

1.	VACCAREZZA GIULIANO	- Sindaco
2.	CAVERI MAURO	- Vice Sindaco
3.	ARMANINO MAURO	- Assessore
4.	BACCHELLA LAURA	- Assessore
5.	DASSO LORENZO	- Assessore
6.	STEFANI GUIDO	- Assessore
		TOTALE

ASSENTE		
X		
Х		
2		

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco, Giuliano Vaccarezza ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

<u>Visto</u> l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

<u>Richiamata</u> la Politica Ambientale del Comune di Lavagna revisionata e approvata con D.G.C.. n. 60 del 12/04/2012, che contiene i criteri direttivi per definire i propri indirizzi ed impegni per la difesa dell'ambiente;

Premesso che

l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;

l' art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l' assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all' art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all' art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;

l' art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.lgs n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l' assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;

l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che "nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997 ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;

lo Stato non ha ancora emanato i regolamento ministeriale di cui agli artt. 195, comma 2 lettera e) del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto rimangono in vigore le norme legislative e regolamentari in precedenza vigenti (Delibera interministeriale 27 luglio 1984, D.Lgs. n. 22/97);

Considerato che

- con Delibera di Consiglio comunale n. 30 del 05/08/2013 è stato approvato il nuovo "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati", i cui artt. 10, 11, e 12 prevedono criteri generali per l'assimilazione quali e quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, demandando ad apposito provvedimento della Giunta Comunale le
- la Corte di Cassazione, con sentenze del 30 dicembre 2011 n. 30719 e del 13 giugno 2012 n. 9631, ha stabilito che tale valutazione quali-quantitativa è necessaria per rendere legittima l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e che la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali costituisce premessa necessaria della deliberazione comunale di assimilazione di essi a quelli solidi ordinari, perché non è dato valutare l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto a prescindere dalla sua quantità;
- il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento deve essere svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, quindi i comuni esercitano in regime di privativa la raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati e la prestazione del relativo servizio grava sui cittadini con l' obbligo del pagamento del tributo, indipendentemente dal fatto che essi utilizzino il servizio medesimo, purché ne abbiano la possibilità (Cass. Sez. Tributaria, Sent. n. 17381 del 23 luglio 2010;
- l'art. 1 ai commi 641 e segg. della legge 147/2013, ha introdotto la TARI tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; e che la stessa e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- Che all'indomani dell'entrata in vigore della legge 147/2013 è risultato evidente un conflitto interno di norme e in particolare tra il comma 649 dell'articolo 1 e il successivo comma 661, disponendo il primo per la potestà regolamentare dei comuni di stabilire delle riduzioni tariffarie della parte variabile "proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero" e il secondo per l'esenzione dal tributo "in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero."
- Il recente decreto legge n. 16/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2014 e in vigore dalla stessa data, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 649, pertanto rimane vigente il comma 661, fatte salve eventuali ulteriori modifiche in sede di conversione in legge del suddetto decreto.

<u>Ritenuto</u> pertanto necessario, ai sensi della normativa vigente, e degli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, provvedere ad individuare i rifiuti speciali para pericolosi, secondo caratteristiche qualitative e quantitative, che dovranno continuare a considerarsi assimilati ai rifiuti urbani nei confronti degli utenti che si avvarranno del servizio pubblico in relazione alla raccolta ed allo smaltimento di tali rifiuti, con conseguente obbligo di provvedere al versamento della quota variabile della T.A.R.I., oltre che della quota fissa;

Precisato che, i rifiuti appartenenti alla categorie indicate nell'allegato e nei limiti quantitativi ivi indicati sono assimilabili agli urbani, con la conseguenza che ove si superino i limiti quantitativi indicati nell'allegato, i rifiuti non sono considerati assimilabili e pertanto sono sottratti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con conseguente obbligo per i produttori di procedere autonomamente.

Considerato che, per i rifiuti non assimilabili agli urbani qualitativamente e quantitativamente, i produttori degli stessi si possono rivolgere a smaltitori professionali; Rilevato che, sulla base di quanto previsto dal comma 661 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, anche in seguito alle modifiche apportate dal decreto legge n. 16/2014 al comma 649 della medesima legge, dovrà essere attentamente valutato nell'ambito del piano finanziario l'impatto che l'esenzione ivi disposta avrà sulla copertura dei costi del servizio.

Ritenuto comunque che secondo gli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto la vigenza dei precedenti regimi tariffari, l'assimilazione deve essere quali-quantitativa, in quanto bilanciata sulle effettive capacità di gestione da parte del servizio pubblico, e che solo ai fini dell'esenzione è prevista la facoltà del produttore di rifiuti di indicare la quantità dei rifiuti assimilati agli urbani che abbia avviato allo smaltimento autonomo.

Atteso che

- nella definizione della proposta di criteri di assimilabilità della presente delibera si è tenuto conto delle caratteristiche dei rifiuti speciali medesimi valutando se l'assimilazione possa comportare rischi per la salute pubblica e per l'assetto ambientale;
 - la proposta di assimilazione delle tipologie di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene formulata dopo aver verificato che:
 - a) sussista l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto congiuntamente ai limiti quantitativi ivi indicati;
 - il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell' allegato A al servizio pubblico non comporti scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
 - sussista la garanzia del recupero degli stessi attraverso l' ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

<u>Visto</u> in particolare l'elenco di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani contenuto punto 1.1.1. lett. a) della Delibera interministeriale 27 luglio 1984;

<u>Rilevato</u> che l' istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela Nidielli;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

<u>Dato atto</u>, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese ed al Territorio Ing. Renato Cogorno in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 11/03/2014;
 - parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott.ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 11/03/2014;


Con voti favorevoli n° 4 (assenti gli Assessori Caveri, Bacchella), palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di procedere, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs 152/2006 ad una assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti, ai fini della raccolta ed applicazione della tassa/tariffa, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) assimilazione per qualità e quantità
 - è consentita esclusivamente per i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività indicate all'art. 10, comma 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera di C.C. n. 30 del 5/08/2013 e ricompresi nell'elenco di cui all'allegato a), purché allo stato solido, esenti da amianto e non contaminati da sostanze pericolose;
 - è consentita purché:
 - sussista l'effettiva capacità di gestione pubblica a livello comunale, mediante il gestore del servizio, della specifica tipologia del rifiuto;
 - (ii) il conferimento dei rifiuti speciali riportati nell' allegato A al servizio pubblico non comporta scompensi organizzativi e funzionali al servizio medesimo;
 - (iii) sussiste la garanzia del recupero degli stessi attraverso l' ordinario servizio pubblico di raccolta che potrà anche essere articolato e svolto, secondo forme particolari, tenuto conto delle esigenze organizzative e stagionali del produttore;

- è consentita solo per i rifiuti derivanti dalle attività indicate all'art. 10, comma 2 del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato con delibera di C.C. n. 30 del 5/08/2013 nei limiti quantitativi di cui all'elenco in allegato (allegato b), e comunque nei limiti quantitativi costituiti dalla capacità dei sacchetti dei mastelli e dei cassonetti in dotazione per tali attività nell'organizzazione del sistema di raccolta urbana dei rifiuti;
- i rifiuti che pur appartenendo alle qualità indicate nell'allegato superino i limiti quantitativi di sostenibilità da parte del servizio pubblico, perdono l'assimilazione per l'intero quantitativo.
- 2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Nidielli Michela la quale ha curato l' istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell' art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

MN/ml.



Lavagna, ____

Il Segretario Generale (C. Orlando)